

NUOVE MISURE ANTIRICICAGGIO

AVVISO ALLA CLIENTELA

Denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore

Con l'emanazione della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nello specifico, il limite dei 1000 euro di cui comma 1 è stato sostituito dalla **nuova soglia di 3.000 euro**

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A partire dal 1 gennaio 2016, per importi pari o superiori **3.000 euro** è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI

Resta fermo che, a decorrere da tale data tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è di **1.000 euro** (vale a dire fino a 999,99 euro)

LIBRETTI AL PORTATORE

Resta fermo che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla soglia di **1.000 euro**.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al nostro personale dipendente.



La Riscossa
di Regalbuto